

Delibera n. 196/2020

Indicazioni e prescrizioni relative al Prospetto informativo della rete 2022 presentato da La Ferroviaria Italiana S.p.A., nonché relative all'elaborazione della proposta tariffaria riferita a canoni e corrispettivi.

L'Autorità, nella sua riunione del 3 dicembre 2020

VISTO

l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità), ed in particolare:

- il comma 2, lett. a), che stabilisce che l'Autorità provvede *“a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie”*;
- il comma 3, lettera b), ai sensi del quale *“[n]ell'esercizio delle competenze disciplinate dal comma 2”* l'Autorità *“determina i criteri per la redazione della contabilità delle imprese regolate e può imporre, se necessario per garantire la concorrenza, la separazione contabile e societaria delle imprese integrate”*;

VISTO

il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante *“Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)”*, ed in particolare:

- l'articolo 1, comma 4, ai sensi del quale *“[l]e reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto e per le quali sono attribuite alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono regolate, con particolare riferimento a quanto attiene all'utilizzo ed alla gestione di tali infrastrutture, all'attività di trasporto per ferrovia, al diritto di accesso all'infrastruttura ed alle attività di ripartizione ed assegnazione della capacità di infrastruttura, sulla base dei principi della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un unico spazio ferroviario europeo e del presente decreto”*;
- l'articolo 1, comma 5, ai sensi del quale *“[p]er le reti di cui al comma 4, le funzioni dell'organismo di regolazione di cui all'articolo 37, sono svolte dall'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base dei principi stabiliti dalla direttiva 2012/34/UE e dal presente decreto”*;
- l'articolo 11, comma 11, ai sensi del quale *“[i] gestori di infrastrutture ferroviarie regionali di cui all'articolo 1, comma 4, nel caso in cui entro*

trecentosessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino entità giuridicamente distinte dall'impresa che svolge le prestazioni di servizio di trasporto sulla medesima rete, procedono, entro i successivi novanta giorni, ad affidare le funzioni essenziali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b-septies), ad un soggetto terzo, indipendente sul piano giuridico e decisionale dalle imprese ferroviarie. Tale affidamento è regolato da apposito accordo tra le parti. Ai gestori di tali reti che hanno proceduto al suddetto affidamento non si applicano le disposizioni di cui al comma 1. Per le finalità di cui all'articolo 5, i gestori di tali reti sono organizzati come divisione incaricata della gestione dell'infrastruttura, non dotata di personalità giuridica, distinta dalla divisione incaricata della prestazione dei servizi ferroviari. Ai capi di divisione incaricati della gestione dell'infrastruttura e della prestazione dei servizi ferroviari si applica il comma 9. Il rispetto dei requisiti di cui al presente comma è dimostrato nelle contabilità separate delle rispettive divisioni dell'impresa”;

- *l'articolo 14, comma 1, ai sensi del quale “[i]l gestore dell'infrastruttura, previa consultazione delle regioni, delle province autonome e delle altre parti interessate, elabora e pubblica un prospetto informativo della rete, provvede al suo periodico aggiornamento e procede ad apportare le opportune modifiche ed integrazioni, sulla base delle eventuali indicazioni e prescrizioni dell'Organismo di regolazione, che possono riguardare anche le specifiche modalità della predetta consultazione”;*
- *l'articolo 37, comma 3, ai sensi del quale l'Autorità, tra l'altro, “in particolare, controlla che il prospetto informativo della rete non contenga clausole discriminatorie o non attribuisca al gestore dell'infrastruttura poteri discrezionali che possano essere utilizzati per discriminare i richiedenti”;*

VISTO il decreto legislativo 23 novembre 2018, n. 139, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale dei passeggeri per ferrovia e la governance dell'infrastruttura ferroviaria”;

VISTO il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge del 21 giugno 2017, n. 96, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, con particolare riferimento all'articolo 47;

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 agosto 2016, recante “Individuazione delle reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per le quali sono attribuite alla Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e amministrazione”, che, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, del d.lgs. 112/2015, individua le reti ferroviarie di cui al citato comma 4 del medesimo articolo;

- VISTA** la decisione delegata (UE) 2017/2075 della Commissione, del 4 settembre 2017, che sostituisce l'allegato VII della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico;
- VISTO** il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
- VISTO** il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177 della Commissione, del 22 novembre 2017, relativo all'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari;
- VISTO** il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1795 della Commissione, del 20 novembre 2018, che stabilisce la procedura e i criteri per l'applicazione dell'esame dell'equilibrio economico a norma dell'articolo 11 della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 70/2014, del 31 ottobre 2014, recante *“Regolazione dell'accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture ferroviarie e avvio del procedimento per la definizione dei criteri per la determinazione del pedaggio per l'utilizzo delle infrastrutture ferroviarie”*;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 76/2014, del 27 novembre 2014, recante *“Indicazioni e prescrizioni relative al Prospetto informativo della rete 2015, presentato dal gestore della rete ferroviaria nazionale, R.F.I. S.p.A.”*;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 96/2015, del 18 novembre 2015, recante *“Criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria”*;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 16/2018, del 9 febbraio 2018, recante *“Condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia, nazionali e locali, connotati da oneri di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera d), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avviato con delibera n. 54/2015. Conclusione del procedimento”*;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 106/2018, del 25 ottobre 2018, recante *“Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasporto per ferrovia connotati da oneri di servizio pubblico possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture ferroviarie”*;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 130/2019, del 1° ottobre 2019, recante *“Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 98/2018 – “Misure concernenti l'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari”*;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 118/2020, del 16 luglio 2020, recante *“Prospetto informativo della rete 2021 Linee ferroviarie: Arezzo-Stia, Arezzo-Sinalunga*

presentato da La Ferroviaria Italiana S.p.A. Indicazioni e prescrizioni relative al Prospetto informativo della rete 2021 nonché alla predisposizione del Prospetto informativo della rete 2022”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 156/2020 del 15 settembre 2020, che ha approvato la *“Metodologia per l’esame dell’equilibrio economico dei contratti di servizio pubblico ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 112/2015 e dell’art. 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1795 della Commissione”;*

VISTA la nota del 5 agosto 2020 (prot. ART 11496/2020), con cui gli Uffici dell’Autorità, considerato che l’organizzazione societaria interessata vede un completo controllo del gestore dell’infrastruttura sull’impresa ferroviaria che svolge il servizio principale sulla rete, ha segnalato che - ai sensi del citato articolo 11, comma 11, del d.lgs. 112/2015 - ricorrevano le condizioni in presenza delle quali il gestore è tenuto ad individuare un organismo di allocazione della capacità, richiedendo, inoltre, di fornire informazioni sull’ipotesi, segnalata dal gestore dell’infrastruttura, di un eventuale subentro nel relativo ruolo di R.F.I. S.p.A., nonché, in ogni caso, sulle iniziative assunte o che si intendevano assumere per assicurare, entro tempi certi, l’adeguamento alla riportata previsione normativa;

VISTA la nota dell’8 settembre 2020 (prot. ART 12658/2020), con cui la Regione Toscana ha conseguentemente informato l’Autorità che, con riferimento al contratto di servizio per la gestione dell’infrastruttura sottoscritto con Rete Ferroviaria Toscana S.p.A. (ora La Ferroviaria Italiana S.p.A.), intende avvalersi, per analogia, della facoltà di proroga prevista per i contratti per i servizi di trasporto pubblico locale dall’articolo 92, comma 4-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, riservandosi, in tale arco temporale, di portare a conclusione le valutazioni in corso riguardo alle varie opzioni possibili per l’affidamento della gestione dell’infrastruttura ferroviaria in questione, compresa quella dell’affidamento al gestore nazionale ai sensi della vigente normativa;

VISTA la nota del 28 settembre 2020 (prot. ART 13924/2020), con la quale La Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito: LFI) ha trasmesso la bozza finale del *“Prospetto Informativo della Rete (P.I.R. - 2022)”* (di seguito: PIR 2022), comunicando che nel corso della fase di consultazione sulla prima bozza del documento non sono state effettuate osservazioni dagli *stakeholders*;

CONSIDERATO che l’Autorità, nel rispetto di canoni di ragionevolezza, proporzionalità e compatibilità con le caratteristiche specifiche delle singole reti regionali interessate, sta assicurando un percorso di progressivo allineamento dei contenuti minimi dei Prospetti informativi della rete (di seguito: PIR) che i gestori delle infrastrutture regionali interconnesse devono predisporre in conformità a quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti, anche alla luce delle

specificazioni che l'Autorità stessa ha individuato, tra l'altro, in esito all'esame dei PIR del gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;

CONSIDERATO

che dall'esame della documentazione pervenuta con la citata nota prot. ART 13924/2020 sono emersi alcuni aspetti e tematiche per cui risulta necessario adottare apposite indicazioni e prescrizioni, riguardanti in particolare:

- le informazioni sugli Accordi quadro eventualmente sottoscritti;
- gli indicatori di puntualità dei servizi di trasporto;
- la definizione di uno schema tipo di Accordo Quadro per servizi gravati da oneri di servizio pubblico;
- le funzioni svolte dall'organismo di allocazione in relazione alla richiesta e allocazione della capacità, finalizzata alla stipula del contratto di utilizzo dell'infrastruttura;
- i servizi di assistenza alle persone a mobilità ridotta;
- le informazioni all'utenza;
- il sistema di attribuzione delle cause di ritardo ed il *Performance Regime*;

CONSIDERATO

inoltre necessario che i canoni di accesso e utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, nonché i corrispettivi per l'accesso agli impianti ed ai servizi, siano determinati sulla base dei criteri definiti dall'Autorità con la delibera n. 96/2015, secondo criteri di ragionevolezza e compatibilità in relazione alle caratteristiche specifiche della rete interessata dei servizi di trasporto ferroviario sulla stessa effettuati;

RITENUTO

che, a seguito del completamento del processo di separazione delle funzioni aziendali, risulta in particolare necessario consentire all'organismo di allocazione la determinazione dei canoni e corrispettivi per l'accesso alla rete ed ai servizi ad essa connessi basata su un impianto metodologico dettagliato e nel rispetto del principio di correlazione ai costi sostenuti dal gestore;

RITENUTO

inoltre che i suddetti canoni di accesso e utilizzo dell'infrastruttura, nonché i corrispettivi per i servizi ad essa connessi, debbano essere oggetto di pubblicazione in un aggiornamento straordinario del PIR 2022, da effettuarsi entro il 30 giugno 2021;

su proposta del Segretario generale, visti gli atti del procedimento

DELIBERA

1. di approvare le indicazioni e prescrizioni relative al Prospetto informativo della rete 2022, trasmesso dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria regionale La Ferroviaria Italiana S.p.A. in data 28 settembre 2020 (prot. ART 13924/2020), nonché le prescrizioni relative alla elaborazione della proposta tariffaria per l'orario di servizio 2021-2022, di cui all'allegato A alla presente delibera, che ne forma parte integrante e sostanziale;
2. le indicazioni e prescrizioni di cui al punto 1 sono recepite da La Ferroviaria Italiana S.p.A. nel Prospetto informativo della rete 2022, nonché, per quanto riferito alla formulazione della proposta tariffaria

relativa all'orario 2021-2022, dall'organismo di allocazione, nel corso del 2021, in vista della pubblicazione di un aggiornamento straordinario del PIR 2022 da effettuarsi entro il 30 giugno 2021;

3. per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente riportate, La Ferroviaria Italiana S.p.A. trasmette all'Autorità entro il 31 marzo 2021, per le valutazioni di competenza:
 - a) la proposta tariffaria relativa al livello dei canoni e dei corrispettivi previsti a partire dall'orario di servizio 2021-2022, elaborata e sottoscritta dall'organismo di allocazione a seguito di adeguata consultazione dei soggetti interessati, ed in particolare della Regione Toscana, tenuto conto di quanto precisato nell'allegato A alla presente delibera;
 - b) la documentazione relativa all'avvenuta consultazione sulla proposta di cui alla lett. a);
 - c) la pertinente documentazione, afferente alla determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, nonché dei corrispettivi per i servizi ad essa connessi;
4. la presente delibera è comunicata a La Ferroviaria Italiana S.p.A. a mezzo PEC.

Torino, 3 dicembre 2020

Il Presidente

Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)